

# La Cour d'Arbitrage belga: Corte dei conflitti, Corte a competenza limitata o Corte costituzionale?

di Ugo Sebastiani (\*)

Il sistema federale belga ha comportato l'istituzione nel 1980 della Cour d'Arbitrage con competenza a dirimere i conflitti tra gli atti con forza di legge dello Stato e quelli emanati dagli altri enti territoriali: regioni e Comunità. Le sue funzioni si sono ulteriormente ampliate negli ultimi anni: esaminiamone nel dettaglio il funzionamento.

Il federalismo belga presenta alcuni tratti che appaiono come del tutto peculiari. Si tratta, innanzitutto, di un **federalismo di superposizione** che può dar luogo ad una duplice rivendicazione di autonomia, essendo costituite, per uno stesso territorio, due categorie di entità federate: le Comunità e le regioni. Si tratta, in secondo luogo, di un **federalismo di dissociazione** in quanto il Belgio federale nasce dalla disgregazione di una società precedentemente unitaria. Si tratta ancora di un **federalismo di confronto** che si fonda sulla presenza, all'interno dello Stato, di più parti distinte: la presenza, in particolare, di due grandi comunità linguistiche rende questo federalismo di tipo **dualista**. Il sistema federale belga può essere poi definito asimmetrico in quanto, da un punto di vista territoriale, le Comunità non coincidono con le regioni. Si è, quindi, in presenza di sei entità politiche organizzate sulla base di quattro aree linguistiche a ciascuna delle quali corrisponde un ambito territoriale preciso. Il federalismo belga prevede, infine, una ripartizione delle competenze in modo esclusivo: su un dato territorio e per uno specifico settore vi è un solo organo legislativo competente. Questo dato non favorisce certamente la cooperazione, anzi, contribuisce ad escluderla. Nonostante tutto questo, in ragione della vastità delle competenze attribuite alle regioni e alle

Comunità, e della concreta impossibilità di procedere ad una loro suddivisione netta, i meccanismi di cooperazione si sono andati ugualmente sviluppando. La cooperazione funge così da elemento cementante tra le diverse componenti dello Stato federale, impedendo che la loro crescente autonomia scivoli verso la contrapposizione tra entità indipendenti.

## Il sistema di giustizia costituzionale belga: la Cour d'Arbitrage

Il sistema di giustizia costituzionale belga è essenzialmente frutto dello sviluppo in senso parafederale della forma di Stato: senza tali incisive modifiche è probabile che in Belgio non sarebbe mai stato istituito alcun organo deputato a svolgere compiti di controllo di costituzionalità. È stata la riforma del 1980 a prevedere l'istituzione della Cour d'Arbitrage con il compito di risolvere i possibili **conflitti tra gli atti aventi forza di legge emanati dallo Sta-**

### Nota:

(\*) M.A. in Political Science (International Affairs), University of Central Oklahoma; LL.M. in Comparative and European Law, Maastricht University School of Law. Studio Legale Gilardini, Torino.

**to e quelli degli altri enti territoriali.** La Cour venne d'altra parte originariamente concepita con un ruolo modesto. La posizione della Cour però si è successivamente modificata ed essa ha acquistato una collocazione di primo piano divenendo un elemento centrale nel sistema istituzionale e giurisdizionale dello Stato.

Questa trasformazione è da attribuirsi sostanzialmente a due fattori. Da un lato, la sempre maggiore complessità dei rapporti politici caratterizzante lo Stato belga: in quest'ottica l'elemento stabilizzatore del sistema diviene proprio la Cour. Sia le competenze concorrenti che la dimensione cooperativa sono, infatti, «riemerse», soprattutto, nell'interpretazione della Corte. La Cour ha affermato, in particolare, che l'esercizio, da parte di una Comunità o di una regione, delle proprie funzioni non può mai arrecare pregiudizio ad elementi che riguardano lo Stato nella sua globalità e, all'occorrenza, la sua unione economica e monetaria. Sulla base di queste argomentazioni, si può pertanto ritenere l'esistenza nell'ordinamento costituzionale belga di un forma di **cooperazione obbligatoria primaria**. Tale cooperazione esiste e vincola le Comunità e le regioni al rispetto di quel principio cosiddetto di lealtà federale (conformemente all'art. 143 Cost.). Detta lealtà può essere intesa in un'accezione esclusivamente negativa, ogni entità federata deve astenersi da qualsiasi iniziativa che possa nuocere ai partner, ma può ugualmente essere vista in modo dinamico. La fedeltà federale impone, infatti, il dialogo con i partner (quindi, il riconoscimento della dignità del loro ruolo e l'associazione nel perseguire un fine comune), piuttosto che la semplice non invadenza delle prerogative altrui. La fedeltà federale comporta, inoltre, una cooperazione che è certamente spontanea ma che è anche obbligatoria perché sottoposta a sua volta al controllo da parte degli organi giurisdizionali.

Dall'altro lato, la crescita di importanza della Cour si è avuta quando lo Stato centrale ha deciso di spogliarsi delle sue competenze in materia di insegnamento, affidando alla Cour il compito di garantire in quella materia i **diritti delle minoranze**, e al contempo, proprio per meglio espletare quella nuova attribuzione, riconoscendo alla stessa la competenza ad accertare le violazioni degli artt. 6 e 6 *bis* della Costituzione (oggi artt. 10 e 11) relativi al **principio di eguaglianza e a quello di non discriminazione**. Infine, il nuovo testo dell'art. 107 *ter* (oggi art. 142)

si spinse oltre, rimettendo ad una successiva legge speciale la possibilità di allargare ad altre disposizioni costituzionali il parametro di giudizio della Cour.

La Cour esercita oggi le funzioni di una Corte costituzionale con competenza esclusiva e specializzata: esclusiva in quanto, non esistendo in Belgio un sistema di controllo diffuso di costituzionalità, essa è l'unico giudice competente a controllare la legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi promananti dallo Stato federale, dalle regioni e dalle Comunità; specializzata, perché, almeno in via teorica, il controllo non viene esercitato in rapporto al complesso delle disposizioni della Costituzione, ma solo rispetto alle regole costituzionali che ripartiscono le competenze tra lo Stato federale e le entità federate e alle disposizioni costituzionali che consacrano i principi di eguaglianza, di non discriminazione e della libertà di insegnamento. Le attribuzioni della Cour in materia di diritti e libertà sono, infatti, limitate al rispetto dei tre principi elencati ma, proprio partendo da questi principi, essa è riuscita ad estendere il suo sindacato a **tutta la materia dei diritti e delle libertà fondamentali**, ritenendosi competente a conoscere dal punto di vista della loro eguale protezione di tutti i diritti e le libertà garantiti non solo dalla Costituzione ma anche dai trattati internazionali, per cui la sua specializzazione è in pratica venuta meno.

Mentre per un verso diventa pertanto palese, successivamente alla federalizzazione dello Stato del 1993, l'inadeguatezza della denominazione di Cour d'Arbitrage, per altro verso non è ancora chiaro a quale risultato abbia condotto l'evoluzione dell'organo. Infatti, la Cour non assurge ancora al ruolo di Corte costituzionale *a part entière*, non essendo abilitata a conoscere dell'insieme del contenzioso delle libertà costituzionali. Resta, tuttavia, indubbio non solo il contributo della Corte al contenimento delle spinte centrifughe tra le diverse Comunità politiche ma anche l'influsso da questa esercitato sull'assetto del sistema federale.

In Europa non esistono d'altra parte istituzioni che possano servire da modello unico: esistono piuttosto giurisdizioni che appartengono, ciascuno a suo modo, ad una medesima famiglia istituzionale, perché scaturiscono da esigenze simili e svolgono funzioni comparabili. Questa similitudine funzionale può così riassumersi: la Cour d'Arbitrage è una Corte che nasce per il federalismo e che diventa solo gradualmente una vera Corte costituzionale. In

definitiva, le modifiche introdotte dalle riforme costituzionali hanno avvicinato la Cour alle giurisdizioni costituzionali degli altri paesi europei, attenuando quegli aspetti di specializzazione che la contraddistinguevano. Una delle conseguenze è stata un inevitabile accrescimento del ruolo della Cour che probabilmente è andata anche oltre l'effettiva volontà del legislatore.

La Cour è molto più che un semplice organo preposto alla regolamentazione del riparto di competenza: essa è di fatto divenuta uno strumento fondamentale per il proseguimento dell'evoluzione della forma di Stato, nel senso di un federalismo vitale ed il più possibile equo.

## Composizione e funzionamento della Cour d'Arbitrage

La simbiosi tra riforma federalista e nascita del sindacato di costituzionalità in Belgio risulta ancora più evidente procedendo alla disamina delle regole di composizione e funzionamento che disciplinano la Cour, le quali, stante la laconicità del dettato costituzionale, sono previste principalmente dalla legge speciale del 6 gennaio 1989. In tale legge non si avvertì però la necessità di ampliare il parametro di riferimento del giudizio della Cour in quanto essa sin dall'inizio aveva interpretato in maniera estensiva il **principio di eguaglianza e quello di non discriminazione**, arrivando ad eleggere la ragionevolezza quale criterio principe della propria giurisprudenza, ottenendo, in tal modo la possibilità di controllare il rispetto di numerose disposizioni costituzionali, fino a divenire il garante dei diritti fondamentali del cittadino nei confronti dei pubblici poteri in linea con quanto avveniva contemporaneamente nelle Corti costituzionali degli altri paesi europei.

Occorre, in primo luogo, osservare come il sistema bicamerale belga sia fondato sui tre seguenti principi: il controllo politico del Governo e delle finanze pubbliche deve essere conferito esclusivamente ad una sola Camera legislativa, la Camera dei Rappresentanti; l'altra Camera legislativa, il Senato, è una Camera di riflessione, garante della qualità della legislazione, capace di esprimere la sensibilità delle Comunità e delle regioni grazie alla presenza di membri eletti dai Consigli delle Comunità e delle regioni; le basi dello Stato belga e le relazioni tra l'autorità federale, le Comunità e le regioni riguardano la comune competenza delle due Camere legislative.

Se è vero che il Senato rimane uno dei rami del potere legislativo, è altrettanto vero che non si tratta di un ramo uguale agli altri. Il Senato si trova, in ogni fase del procedimento legislativo, in posizione di attesa o di dipendenza di fronte all'Assemblea che meglio incarna la rappresentanza nazionale. La

Camera dei rappresentanti si vede, infatti, riconoscere, dalla normativa complessiva, il potere di dire l'ultima parola. Il bicameralismo belga è pertanto limitato e diseguale ed il fenomeno si manifesta nelle diverse fasi dell'iniziativa, della deliberazione e dell'approvazione della legge. Il Senato non svolge solamente il ruolo di Camera di riflessione, ma è il luogo di incontro tra l'autorità federale e gli enti federati. Il Senato diventa così il luogo che per eccellenza permette di risolvere i conflitti di interesse tra le Assemblee legislative. Esso si pronuncia attraverso avvisi motivati, sui conflitti di interesse tra le Assemblee federali, comunitarie e regionali che legiferano. Al Senato nella fattispecie non viene però riconosciuta una funzione decisoria. Il parere che esso emette, infatti, non vincola le autorità che devono decidere sul **conflitto di interessi**.

Il Senato non svolge solamente il ruolo di Camera di riflessione, ma è il luogo di incontro tra l'autorità federale e gli enti federati. Il Senato diventa così il luogo che per eccellenza permette di risolvere i conflitti di interesse tra le Assemblee legislative.

## Reclutamento dei giudici

In ordine al reclutamento dei giudici della Corte i primi progetti per l'organizzazione contenevano una soluzione molto semplice: i membri dovevano essere nominati dal Re sulla base di due liste doppie presentate dai gruppi linguistici del Senato.

Successivamente, si è stabilito che la nomina venisse effettuata, sempre dal Re, sulla base di due liste doppie presentate alternativamente dal Senato e della Camera dei Rappresentanti, previa deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei presenti. L'atto di nomina è atto sostanzialmente ministeriale e il potere del Re va configurato in senso sostanzialmente formale, in quanto, per prassi, la scelta solitamente ricade sul primo nominativo della li-

sta, per cui essa è già nella sostanza effettuata dalle Camere.

La scelta operata dalla legge appare di grande equilibrio poiché aver chiesto che le liste venissero approvate dal Senato e della Camera dei Rappresentanti a maggioranza dei 2/3, assicura, anche se indirettamente, ai componenti della Corte una legittimazione democratica, registrando una convergenza su candidati che non solo hanno la fiducia della maggioranza parlamentare ma anche dell'opposizione e che raccolgono l'accordo di entrambi i gruppi linguistici.

La stessa scelta della parità linguistica all'interno del Collegio, sei di lingua fiamminga e sei francese, è motivata non tanto dall'uso delle due lingue in seno alla Corte, ma dall'**esigenza di evitare accuse di parzialità** ogni qualvolta la stessa fosse stata chiamata a decidere controversie in cui le due comunità potessero essere in opposizione. La tutela della esigua minoranza di lingua tedesca viene garantita dalla previsione che stabilisce che uno dei giudici tecnici deve conoscere la lingua tedesca.

Poi, il primo requisito richiesto per essere designato quale giudice della Cour è l'**appartenenza ad un gruppo linguistico**. Inoltre, è stabilito un limite di età, cioè l'aver compiuto quarant'anni. Tra i membri di ciascun gruppo linguistico tre dovranno essere scelti tra coloro che hanno una specifica competenza giuridica e tre dovranno essere scelti tra persone con una qualificazione politica.

Da un lato, i giudici cosiddetti **tecnici del diritto** devono: aver ricoperto in Belgio per almeno cinque anni le funzioni di: consigliere, procuratore generale, primo avvocato generale o avvocato generale presso la Corte di Cassazione; Consigliere di Stato o uditore generale o primo referendario al Consiglio di Stato; referendario della stessa Corte d'Arbitrato; professore ordinario o straordinario, professore associato presso un'università belga.

Dall'altro lato, i **giudici con esperienza politica** devono: aver ricoperto per almeno cinque anni la carica di Senatore o di membro della Camera dei Rappresentanti, o, ancora, di membro di un Consiglio di una regione o di una Comunità.

Per i giudici ricompresi nella prima categoria, la qualità di giudice di espressione francese o neerlandese è determinata dalla lingua del diploma. Per i giudici ricompresi nella seconda categoria, la qualità di giudice di espressione

francese o neerlandese (fiamminga) è determinata dal gruppo linguistico parlamentare di cui facevano parte. È previsto, inoltre, che non si possa concorrere come candidati in base ad entrambe le condizioni e che almeno uno dei giudici di estrazione giuridico-professionale debba avere una adeguata conoscenza della lingua tedesca.

La legge speciale del 6 gennaio 1989 fissa, inoltre, una **serie di incompatibilità** con la carica di giudice della Corte. In particolare, le funzioni di giudice sono incompatibili con le funzioni giudiziarie, con l'esercizio di un mandato pubblico elettivo, con tutte le funzioni o cariche pubbliche di ordine politico o amministrativo, con la professione di notaio, di ufficiale giudiziario, con la professione di avvocato, lo stato militare e con la funzione di Ministro di un culto riconosciuto.

Dopo la nomina i Presidenti e i giudici della Corte prestano giuramento nelle mani del Re secondo la formula indicata dall'art. 2 del decreto del 20 luglio 1831 (formula generale per tutti coloro che assumono cariche pubbliche). La stessa forma viene utilizzata per il giuramento dei referendari e dei cancellieri. Il giuramento può essere reso nella lingua del rispettivo gruppo linguistico di appartenenza.

**La nomina dei giudici è vitalizia**, ma dopo il compimento del settantesimo anno di età, o per un impedimento grave e permanente che impedisca loro di assolvere le funzioni, vengono collocati a riposo. La scelta di privilegiare la carica vitalizia ha certamente il merito di sottrarre il giudice a pressioni esterne, garantendone l'imparzialità, ma essa può comportare il rischio di un allontanamento del giudice dai problemi e dalle continue trasformazioni della società.

Riguardo alla diverse garanzie poste a tutela dell'indipendenza dei giudici, la prima è rappresentata dalla circostanza che gli stessi sono nominati a vita e non possono essere revocati, né collocati a riposo se non dopo il compimento del settantesimo anno di età. I giudici della Corte non possono essere revocati, né licenziati, poiché non è previsto il loro ritorno all'istituzione/organo istituzionale da cui provengono. Solo la Corte potrà adottare misure disciplinari fino alla destituzione o alla sospensione, quando i giudici abbiano tenuto un comportamento contrario alla dignità delle loro funzioni o ai doveri derivanti dal loro *status*.

La Corte è, inoltre, competente anche ad adottare provvedimenti di sospensione o licenziamento nei confronti dei referendari e dei cancellieri. Il potere di **censura** e di **richiamo** spetta, invece, al Presidente.

Le cause di ricsuzione per tutti coloro che ricoprono incarichi giurisdizionali sono invece previste negli artt. 823 e 830 *Code judiciaire*. La richiesta deve essere presentata alla Corte e deve contenere la dimostrazione che il giudice era già a conoscenza della vicenda posta a giudizio e si era già espressa su di essa, la Corte stessa ha, tuttavia, chiarito che non si può chiedere la ricsuzione sulla base della circostanza che il giudice era, all'epoca dell'approvazione della legge, tra coloro che la votarono, mentre è ammissibile la richiesta nel caso in cui l'attuale giudice della Corte abbia già valutato la questione durante la sua attività giudiziaria precedente.

Il Presidente di un gruppo linguistico viene eletto dagli esponenti del suo gruppo di appartenenza ed ha il compito di stabilire annualmente la lista dei membri del gruppo che saranno chiamati a sedere in udienza. Il Presidente aveva inizialmente anche il potere di nominare un relatore all'interno del gruppo, per ogni questione sottoposta alla Corte, ma quest'ultima competenza è stata soppressa con la legge speciale del 1989, con la quale si è cercato di eliminare ogni tipo di potere discrezionale del Presidente ed ha, quindi, stabilito che il compito di istruire la causa spetta ai primi due giudici, uno per ogni gruppo linguistico, chiamati a comporre il Collegio.

La Presidenza di esercizio della Cour viene attribuita dal 1° settembre di ciascun anno alternativamente all'uno o all'altro dei Presidenti dei gruppi linguistici. Al Presidente di esercizio sono attribuite importanti funzioni tra cui **la nomina dei membri della Corte** che dovranno partecipare alle sedute relative a ciascuna questione, proroga o abbrevia i termini per il deposito di memorie o conclusionali, provvede a sostituire i giudici in caso di impedimento.

Se la causa deve essere trattata in una lingua diversa da quella del Presidente in carica, allora questi delegherà le sue competenze all'altro Presidente e, nel caso in cui questi manchi, al giudice dell'altro gruppo linguistico più anziano di nomina, o in caso di parità di nomina, più anziano graficamente. Se, invece, la causa da trattare è nella lingua del Presidente di turno ma questi è assente, allo-

ra verrà sostituito, applicando lo stesso meccanismo, ma da un giudice del suo gruppo linguistico.

Tali meccanismi assicurano che il Presidente appartenga sempre al gruppo linguistico la cui lingua si discute la causa. Nel caso in cui la causa sia introdotta in tedesco è la Corte a decidere se l'istruzione debba avvenire in francese o in fiammingo.

Al Presidente di udienza competono, invece, gli ordinari poteri di controllo e di direzione della seduta e la possibilità di optare per il voto segreto su un punto particolare o a seguito della richiesta di uno dei giudici.

Il Collegio ordinario che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 della legge speciale del 6 gennaio 1989, è composto da sette membri: il Presidente di turno, e tre giudici del proprio gruppo linguistico, il Presidente e due giudici dell'altro gruppo linguistico. I giudici prendono parte al Collegio secondo un **meccanismo di rotazione** sulla base di liste annuali predisposte secondo un criterio oggettivo attinente all'ordine di ricezione dei casi e non alla loro natura, garantendo sempre comunque la presenza di almeno due membri con esperienza politica e di due con esperienza giuridica.

Ciascun Presidente forma, in particolare, una lista dei giudici del proprio gruppo linguistico. Nella lista dovranno alternarsi un giudice di estrazione politico-parlamentare ed uno di estrazione tecnico-giuridica, iniziando da un «politico» se il Presidente è un tecnico e da un «tecnico» se il Presidente è un politico. Tale lista servirà per designare i giudici che dovranno partecipare al Collegio. Fanno parte del Collegio che si occupa della prima causa i primi tre giudici della lista del Presidente di turno e i primi due della lista dell'altro Presidente; del Collegio della seconda causa faranno parte il quarto, il quinto ed il primo giudice della lingua del Presidente di turno ed il terzo e quarto dell'altra lista e così via. Tale meccanismo assicura, così, che sia rispettata la presenza nel Collegio di almeno due giudici per ogni tipo di provenienza. Se, in caso di assenza o di impedimento di un giudice, questi viene sostituito da quello che lo segue nella lista nominato in base allo stesso criterio di provenienza, bisogna considerare che non sempre ciò è possibile. In tali casi, fermo restando il principio di appartenenza al gruppo linguistico, il giudice viene sostituito da un collega nominato in base all'altro criterio di provenienza.

Il meccanismo summenzionato, previsto dall'art. 59 l. sp., serve anche per la designazione dei relatori. Tale compito spetterà infatti ex art. 68, 1° comma, l. sp., al primo giudice di ognuna delle due liste.

La Cour giudica in adunanza plenaria alquanto raramente, infatti, a parte i pochi casi espressamente previsti dalla legge speciale del 1989 (le questioni relative alla sua composizione e la ricasazione dei giudici in ragione della loro precedente attività parlamentare, le questioni linguistiche, le questioni di principio), tale seduta può aversi se richiesta da uno dei Presidenti o da due giudici che compongono il Collegio ordinario. Nei casi di seduta plenaria, le deliberazioni possono essere prese solo se sono presenti almeno dieci membri e, in ossequio al principio della parità linguistica, se sono ripartiti in eguale numero tra i due gruppi linguistici. Nel caso in cui tale ultima previsione non si verificasse, allora nel gruppo più numeroso un giudice dovrà astenersi da ogni decisione. In caso di parità di voti, il voto del Presidente risulterà preponderante.

La Corte agisce anche in **camera ristretta** formata dal Presidente e dai due giudici relatori. In tale composizione essa svolge un esame preliminarmente finalizzato ad accertare se un ricorso o una decisione di rinvio sono «manifestamente infondati o non fondate» o se la Cour «non è manifestamente competente».

**Le deliberazioni della Corte sono segrete**, mentre tutte le sentenze sono pronunciate in udienza pubblica. Queste ultime devono altresì essere motivate: esse però recano in calce solo la firma del Presidente e del cancelliere, per cui non sono previste ipotesi né di *concurring* né di *dissenting opinions*. Le decisioni, sia nel Collegio a sette membri, sia in adunanza plenaria, sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

Un ruolo importante per la stesura delle decisioni è attribuito, ai due relatori, ma si tratta di un ruolo non decisivo, né esclusivo. La deliberazione viene stesa, di solito, in sedute successive, precedute dal deposito di proposte di decisione che vengono successivamente coordinate in un unico testo con le possibili varianti, dai due relatori. L'ultima lettura determina la scelta definitiva ed il controllo del testo.

Passando all'esame delle competenze della Cour, la legge speciale del 6 gennaio 1989 prevede due distinti pro-

cedimenti davanti alla Corte: il *recours en annulation* (artt. 1-25) ed il *recours préjudiciel* (artt. 26-30).

## La procedura del *recours en annulation*

La procedura deve iniziare con una **richiesta** rivolta alla Corte e contenente una copia dell'atto sospettato di incostituzionalità (art. 7, 1° comma, l. sp.), l'indicazione delle norme che si presumono violate ed un'esposizione dei fatti e dei motivi che sono alla base della richiesta (art. 6 l. sp.).

Sono oggetto del ricorso le leggi, i decreti e le ordinanze, cioè tutti gli atti legislativi o atti aventi forza di legge, quale che sia la loro provenienza (Stato federale, regioni o Comunità), anche quando si tratta di atti solo formali come le leggi di bilancio o leggi interpretative di leggi precedenti.

La Corte si è, invece, ritenuta **incompetente a valutare la costituzionalità delle leggi ripetitive, o strettamente attuative**, di disposizioni costituzionali (sent. 23 maggio 1990, n. 18), ma ha ritenuto successivamente di poter verificare l'intenzione del costituente (sent. 15 maggio 1996, n. 31) e il rispetto da parte del legislatore degli artt. 10 e 11 della Costituzione stessa (sent. 14 ottobre 1997, n. 59). La Corte si è, inoltre, dichiarata competente a verificare la costituzionalità delle leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali sulla competenza (sent. 7 febbraio 1990, n. 8): in pratica queste leggi possono formare oggetto dell'esame della Corte riguardo alla rispondenza alla Costituzione e sono esse stesse parametro di costituzionalità per tutte le altre leggi. Sono, invece, sottratte al giudizio della Corte le disposizioni regolamentari il cui controllo di conformità è esercitato dagli organi di giustizia ordinaria e amministrativa (art. 159 Cost.).

Una giurisprudenza consolidata della Corte ritiene che il controllo debba limitarsi al contenuto dell'atto impugnato e non possa riguardare il procedimento di approvazione. La legge speciale del 16 gennaio 1989 ha d'altra parte aggiunto alla legge speciale sulla Cour l'art. 124 bis secondo cui sono da intendersi come regole sulla competenza una serie di disposizioni che impongono allo Stato, alle Comunità e alle regioni particolari procedure di collaborazione durante l'iter di formazione di alcuni atti a carattere legislativo. Pertanto, tale controllo, pur se ritenuto dalla legge un controllo sulla competenza, risulta essere un controllo sulla procedura di formazione dell'atto.

Inoltre, la Cour giudica solo del rispetto delle disposizioni di riparto della competenza e degli artt. 10, 11 e 24 Cost. Tra le disposizioni sulla competenza sono comprese, oltre che le disposizioni costituzionali, anche disposizioni di legge e fonti di livello regolamentare.

La Corte ha, invece, ritenuto di non essere competente a giudicare della violazione di altri articoli della Costituzione di principi e disposizioni del **diritto internazionale e comunitario**, a meno che questi non possano essere letti congiuntamente ad una disposizione sul riparto delle competenze o ad uno dei tre altri articoli della Costituzione che fungono da parametro.

Infine, quando la Corte deve giudicare a proposito di una violazione sia della competenza che di uno o più degli altri tre articoli che fungono da parametro, l'esame dell'asserita violazione della competenza precede sempre l'altro.

I soggetti legittimati alla presentazione del ricorso sono: il Consiglio dei Ministri o i Governi di una Comunità o una regione; i Presidenti delle assemblee legislative dello Stato e degli enti federati su richiesta di 2/3 dell'Assemblea stessa; ogni persona fisica o giuridica, sia essa di diritto pubblico o privato, che dimostri di avere un interesse.

Per quel che concerne il Consiglio dei Ministri, i Governi di una Comunità o una regione, la questione più rilevante che la Corte si è trovata ad affrontare riguarda la legittimazione degli organi esecutivi della Commissione comunitaria comune e della Commissione comunitaria francese. Infatti, queste Commissioni, pur non potendo essere ricomprese nel novero delle Comunità o delle regioni, risultano essere **titolari di poteri legislativi**.

Nell'esaminare un ricorso per annullamento proposto dall'organo esecutivo della Commissione comunitaria francese, la Cour ha ritenuto di dover riconoscere a tale Commissione il ruolo di Assemblea legislativa e quindi al *Col-lège* il ruolo di organo esecutivo, come tale legittimato al ricorso con gli stessi poteri dei Governi delle Comunità e delle regioni (sent. 9 novembre 1995, n. 72).

Per quanto concerne la legittimazione dei Presidenti delle Assemblee legislative, dai lavori preparatori si deduce che questi, pur non potendo presentare un ricorso in assenza di una richiesta della maggioranza qualificata dell'Assemblea, possono comunque valutare **discrezionalmente** in merito all'opportunità di presentarlo o meno. In altre paro-

le, la richiesta dei 2/3 dell'Assemblea si configura come una condizione necessaria ma non sufficiente.

Per quanto concerne invece la richiesta di annullamento da parte delle persone fisiche e giuridiche, la Costituzione richiede, contrariamente a ciò che avviene per gli organi politici, che esse giustifi-

chino il loro interesse al ricorso. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di un **rapporto di causalità sufficiente** tra la disposizione criticata ed il pregiudizio lamentato (sent. 9 ottobre 1990 n. 30).

Inoltre, non è necessario che il pregiudizio sia certo, è

sufficiente il rischio che si verifichi. Poi, l'interesse del ricorrente deve essere distinguibile da quello generale (altrimenti saremmo in presenza di un ricorso popolare, che la Corte ritiene inammissibile).

Quando ad agire è una persona giuridica, essa deve essere invece **portatrice di un interesse collettivo** diverso sia dall'interesse generale che da quello individuale dei suoi membri.

La richiesta di un interesse da parte sia delle persone fisiche che giuridiche è stata una soluzione di compromesso volta ad evitare la proposizione di un numero eccessivo di ricorsi che avrebbe potuto paralizzare i lavori della Corte.

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono anch'essi provare la loro **capacità di agire**. A tal proposito la legge richiede che gli esecutivi e i Presidenti delle Assemblee legislative presentino, insieme al ricorso, una certificazione che attesti l'avvenuta deliberazione dell'organo che li autorizza alla presentazione del ricorso stesso (art. 7, 2° comma, l. sp.).

Per le persone giuridiche, invece, l'obbligo di presentare i documenti necessari a provare la capacità di agire non

La Corte ha, invece, ritenuto di non essere competente a giudicare della violazione di altri articoli della Costituzione di principi e disposizioni del diritto internazionale e comunitario, a meno che questi non possano essere letti congiuntamente ad una disposizione sul riparto delle competenze o ad uno dei tre altri articoli della Costituzione che fungono da parametro.

coincide con l'introduzione del ricorso, come accade invece, per i soggetti istituzionali, ma sorge nel momento in cui tale presentazione viene richiesta (art. 7, 3° comma, l. sp.).

## *Il ricorso*

Il ricorso può essere introdotto direttamente oppure a mezzo di un avvocato. L'art. 75 della legge speciale del 1989 prevede che la Corte possa designare un **avvocato d'ufficio** ma, a tutt'oggi, non risultano casi in cui la Corte si sia avvalsa di tale potere.

Per quanto concerne la presentabilità del ricorso, indipendentemente dalla natura del soggetto agente, il ricorso è ricevibile solo se proposto nel termine di sei mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della legge, del decreto o dell'ordinanza, termine che viene ulteriormente ridotto a sessanta giorni, nel caso si tratti di un atto di ratifica di un trattato internazionale. Se il ricorso viene presentato oltre i termini prestabiliti è irricevibile.

L'art. 4 della legge speciale del 1989 prevede poi, a favore del Consiglio dei Ministri o per gli esecutivi di una Comunità o di una regione, tre ipotesi eccezionali di riapertura dei termini nei confronti di una norma:

- di una norma avente un oggetto identico a quello di un'altra norma per la quale venga presentato ricorso;
- di norme rispetto alle quali la Corte abbia già accolto la questione di legittimità nell'ambito di un giudizio su una questione pregiudiziale;
- di una norma avente un oggetto identico a quello di un'altra norma annullata in tutto o in parte dalla Corte.

Nel primo caso il nuovo termine di sei mesi decorre dalla pubblicazione sul *Moniteur belge* della notizia del ricorso. Nell'ipotesi sub b) e sub c) il termine decorre, sempre che la norma stessa sia stata adottata da un legislatore diverso, dalla data di notifica della sentenza della Corte, a seconda dei casi, al Primo Ministro e ai Presidenti degli esecutivi degli enti federati.

Per evitare pregiudizi alla parte richiedente, il legislatore speciale ha previsto una **procedura di sospensione degli effetti dell'atto impugnato**, se la parte adduce dei *des moyens sérieux* (seri motivi) e se l'esecutività dell'atto impugnato rischia di causare un pregiudizio grave difficilmente riparabile.

La domanda deve contenere un'esposizione dei fatti che consenta di stabilire che l'applicazione immediata della

norma censurata rischia di causare un pregiudizio grave difficilmente riparabile.

Le due **condizioni** previste dall'art. 20, n. 1, della legge speciale alle quali è subordinata la richiesta sono da intendersi **cumulative**.

In una recente sentenza la Corte ha distinto nettamente il pregiudizio che può consentire una sospensione dell'atto legislativo da quello che può, davanti alla giurisdizione amministrativa, portare alla sospensione dell'atto amministrativo. La Corte li ritiene nettamente diversi perché, mentre il secondo riguarda dei soggetti concreti ben individuabili, il primo riguarda una generalità indeterminata di soggetti e quindi l'eventuale sospensione di un atto legislativo con forza di legge potrebbe causare una **insicurezza giuridica maggiore di quella lamentata** dalle parti (sent. 21 maggio 1997, n. 30).

È prevista una seconda e diversa ipotesi di sospensione dell'efficacia dell'atto quando il ricorso riguarda una norma identica ad una norma già annullata dalla Corte d'arbitrato e che è stata adottata dallo stesso legislatore (art. 20, n. 2, l. sp.).

La *ratio* di questa seconda disposizione è diversa dalla prima. La Corte ritiene che sia finalizzata a ristabilire al più presto l'autorità di una pronuncia della stessa che il legislatore ha ritenuto di vanificare approvando, successivamente alla sentenza, una disposizione avente lo stesso contenuto e vertente sulla stessa materia. Se, quindi, la disposizione di cui si chiede la sospensione è stata adottata prima della pronuncia della Corte posta alla base della richiesta, questa viene respinta.

In entrambe le ipotesi la sospensione può essere decisa solo su una **domanda di parte**, contestuale o successiva alla presentazione del ricorso (art. 21 l. sp.).

La Corte, dopo un primo esame sulla ricevibilità del ricorso, esamina la domanda di sospensione e, sentite le parti, decide allo stato degli atti con sentenza motivata, potendo accogliere anche solo parzialmente la domanda.

La decisione è pubblicata entro cinque giorni sul *Moniteur belge* ed ha effetto dalla data di pubblicazione. La sospensione cessa di avere effetto se la Corte non si pronuncia sulla domanda principale entro un termine non prorogabile di tre mesi dalla data della sentenza che ha ordinato la sospensione (artt. 23-25 l. sp.).

La legge speciale prevede che il procedimento ordinario

possa concludersi anticipatamente in due ipotesi: a seguito di una **procedura preliminare** o per **rinuncia delle parti**.

Per ciò che concerne la procedura preliminare (artt. 69-73 l. sp.), il Collegio (composto dal Presidente e da due relatori) esamina senza eccezione alcuna tutte le questioni preliminari, tutti i ricorsi e tutte le domande di sospensione.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto che dà avvio al procedimento davanti alla Corte (tale termine si riduce a dieci giorni nel caso sia stata presentata anche una domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto), i due relatori, se ritengono che la questione sia manifestamente irricevibile o che la Corte sia manifestamente incompetente, presentano le loro conclusioni al Presidente. Esse sono comunicate alle parti, che hanno quindici giorni, per presentare memorie.

Allo scadere dei quindici giorni, la Camera ristretta può decidere all'unanimità e con sentenza, che il ricorso è irricevibile o che la Corte incompetente.

Se non si raggiunge l'unanimità, il Collegio lo constata con ordinanza ed il giudizio prosegue regolarmente (art. 71 l. sp.).

Se invece il ricorso appare manifestamente non fondato o la questione pregiudiziale sia manifestamente senza oggetto, i relatori riferiscono alla Corte nella sua composizione ordinaria. I termini imposti ai relatori e i termini e la procedura del contraddittorio sono gli stessi visti nel caso precedente.

Anche in questo caso, la Corte che **decide a maggioranza** e non all'unanimità, se ritiene di accogliere le conclusioni dei relatori, lo fa con sentenza in cui si dichiara **l'infondatezza del ricorso o della questione pregiudiziale**, altrimenti pronuncia un'ordinanza ed il giudizio prosegue secondo la normale procedura (art. 72 l. sp.).

Nell'ipotesi che la procedura sia conclusa con un'ordinanza, sia nel caso previsto nell'art. 71, che nell'art. 72, i giudici relatori che hanno già preso posizione sul caso, sia pur solo allo stato degli atti, partecipano poi alla decisione del caso.

In dottrina si è posto poi il problema se una tale partecipazione dei relatori non costituisca una violazione del principio di imparzialità. Riguardo alla partecipazione dei relatori alla decisione finale, la Corte ha escluso che la proce-

dura comporti violazioni dei diritti delle parti e dell'imparzialità della Corte stessa (sent. 17 settembre 1997, n. 55). La rinuncia è prevista, in caso di ricorso, dall'art. 98 della legge speciale, e può riguardare anche la sola domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto contro cui si ricorre.

I soggetti che possono esercitare tale potere di rinuncia sono, i Governi e le Assemblee legislative (art. 98, 1° comma, l. sp.).

La Corte, sentite le altre parti, se nulla si oppone decreta la desistenza.

Inoltre, la Corte, nonostante la chiara indicazione legislativa, ha ritenuto di poter applicare un criterio analogico, ammettendo la rinuncia anche nel caso in cui il ricorso sia proposto da privati, perché lo ha ritenuto **strettamente legato al diritto di introdurre un ricorso in annullamento**.

Esiste, invero, una terza ipotesi che, secondo una costante giurisprudenza della Cour, si verifica quando viene a mancare l'oggetto del giudizio a seguito di un intervento del legislatore che abroga o sostituisce *ab initio* la disposizione sospettata di incostituzionalità.

Altrettanto consolidata, ma di segno opposto, è la giurisprudenza riguardo all'abrogazione, modifica o sostituzione della disposizione senza che ne siano rimossi gli effetti nel frattempo intervenuti. In questi casi, infatti, il giudizio prosegue sulla disposizione originaria.

Al termine della procedura preliminare, nel caso in cui questa non concluda anticipatamente il processo, i cancellieri provvedono alla pubblicazione del ricorso e alle notificazioni agli esecutivi e alle assemblee statali e legislative che degli enti federati. Questi atti sono, in particolare, finalizzati a permettere l'intervento di altri soggetti nel processo costituzionale.

### *Gli interventori*

I possibili interventori sono gli stessi soggetti legittimati alla presentazione del ricorso, ovvero gli esecutivi, i Presidenti delle Assemblee legislative (in questo caso non è necessaria la richiesta da parte dei 2/3 dell'assemblea e quindi l'intervento può configurarsi come un potere proprio del Presidente: peraltro i regolamenti delle singole assemblee possono assoggettare tale potere ad una richiesta assembleare anche con maggioranze diverse da quella prevista dalla legge speciale per la presentazione

del ricorso) tutte le persone fisiche e giuridiche che dimostrino di avervi **interesse**.

Non è però questa l'unica differenza che intercorre tra gli interventori istituzionali e le persone fisiche e giuridiche. Diversi sono, infatti, i termini per la presentazione dell'intervento.

Per le persone fisiche e giuridiche il termine è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Moniteur belge* della notizia del ricorso (art. 87, par. 2, l. sp.).

Per i soggetti istituzionali il termine è, invece, di quarantacinque giorni e decorre dal momento in cui essi ricevono la notificazione (art. 85, 1° comma, l. sp.), prevista dalla legge come obbligatoria ed effettuata dai cancellieri della Corte.

Un'ulteriore differenza consiste nel fatto che i soggetti il cui interesse è presunto, nella memoria con cui si costituiscono in giudizio, pur non potendo estendere o modificare il ricorso, possono formulare nuovi profili (art. 85, 2° comma, l. sp.), mentre ciò non è previsto per le persone fisiche e giuridiche.

Quest'ultima esplicitazione non è contenuta nella legge, ma è dedotta dalla Corte, la quale ha ritenuto che il 2° comma dell'art. 85 della legge speciale riguarda solo i soggetti cui si riferisce il 1° comma dello stesso articolo (sentt. 14 luglio 1990, n. 26 e 21 dicembre 1990, n. 40).

L'intervento avviene con la presentazione di una **memoria** che, come tutti gli atti presentati alla Corte, deve essere inviato per mezzo di un plico raccomandato (art. 82 l. sp.). Il mancato rispetto delle modalità di invio previste dalla legge comporta l'**irricevibilità della memoria**. Parimenti la memoria non è irricevibile se viene presentata oltre i termini, a meno che ciò non sia dovuto a cause di forza maggiore (sent. 9 gennaio 1996, n. 3).

Il Presidente dichiara l'irricevibilità con ordinanza, che viene notificata all'autore della memoria, il quale può poi presentare osservazioni scritte. La Corte non terrà conto della memoria se tali osservazioni non vengono presentate, o se in caso di presentazione, risultino non fondate.

La memoria che, come il ricorso e nei casi previsti per questo, deve contenere la **prova dell'interesse e della capacità di agire**, se presentata regolarmente può poi essere completata da una memoria aggiuntiva, purché siano rispettate le modalità e i termini previsti per la prima memoria (sent. 15 maggio 1996, n. 32).

Allo scadere dei termini per la presentazione, i cancellieri trasmettono a tutte le parti una copia delle memorie depositate. Dal momento in cui le parti ricevono tali copie decorre un termine di trenta giorni per la presentazione di memorie di risposta (art. 89 l. sp.).

Scaduti i termini per la presentazione di memorie di risposta, i relatori riferiscono al Collegio, il quale, nel caso ritenga che la causa sia pronta per la decisione, fissa con ordinanza la data dell'udienza.

Se, invece, la Corte ritiene che la causa non sia ancora pronta per la decisione, l'ordinanza **fissa gli adempimenti istruttori** posti a carico dei relatori ed eventualmente i profili che ritiene di dover esaminare d'ufficio. A tale riguardo la Corte fissa anche un **termine in cui le parti possono presentare memorie**.

Dopo aver concluso l'eventuale attività istruttoria, i relatori riferiscono nuovamente alla Corte che, con ordinanza, fissa l'udienza e dispone che sia dato avviso, con almeno quindici giorni di anticipo, a tutti coloro che hanno presentato memorie, in modo che possano consultare il fascicolo del giudizio.

## L'udienza

L'udienza è **pubblica** a meno che la Corte, con sentenza motivata, non ritenga di svolgerla a porte chiuse per motivi inerenti l'ordine o il buon costume.

Il relatore appartenente al gruppo nella cui lingua si è svolta l'istruzione, riassume i fatti ed indica le questioni giuridiche da risolvere.

Di seguito prende la parola l'altro relatore che può riferirsi sugli stessi argomenti ma, di solito, si limita ad un rinvio alla relazione del primo.

La Corte ascolta, quindi, i soggetti e gli esperti di cui ha deciso le audizioni e le eventuali osservazioni orali degli avvocati e delle parti.

Terminata questa prima fase, il Presidente sente di nuovo gli stessi soggetti, nello stesso ordine, per permettere loro di replicare.

Se il giudice e gli avvocati non ritengono necessario rivolgere domande il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e mette la causa in decisione (art. 106 l. sp.).

La Corte può ordinare d'ufficio la **riapertura della fase dibattimentale** ed è obbligata a farlo prima di accogliere un'eccezione o un profilo su cui le parti non sono state

messe in grado di pronunciarsi. In quest'ultimo caso fissa anche un termine per il deposito delle memorie sul punto. La decisione è resa con sentenza motivata e pronunciata in udienza pubblica (art. 110, 1° comma, l. sp.), ma le **deliberazioni sono segrete** (art. 108 l. sp.).

Il giudice costituzionale deve rispettare un termine entro il quale deve pronunciare la sentenza che è di sei mesi dal deposito del ricorso di annullamento o della decisione di rinvio. Se la Corte non è in grado di giudicare entro questo termine, può, alla scadenza, prorogarlo per il tempo necessario. Tale proroga può in caso di necessità, essere rinnovata, purché la durata totale non ecceda l'anno.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 3, della legge speciale del 1989, le sentenze che accolgono i ricorsi per annullamento hanno *autorité absolue de chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge*, mentre quelle che rigettano tali ricorsi sono *obligatoires pour les juridictions*.

Per quanto concerne gli effetti temporali, è necessario evidenziare che tali pronunce, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, diversamente da quanto sembrerebbe disporre la legge speciale che ricollega l'effetto della pronuncia al momento della pubblicazione e quindi *ex nunc*, **possono togliere efficacia all'atto** sin dal momento della sua approvazione, operando retroattivamente con effetto *ex tunc*. La sentenza di annullamento pronunciata dalla Cour, dunque, può dispiegare i suoi effetti su qualsiasi decisione giurisprudenziale precedente, se chi ne ha interesse chiede, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Cour, la **revisione della decisione giurisprudenziale** all'organo che l'ha pronunciata, in base alla disposizione ritenuta incostituzionale.

Tuttavia tale retroattività pressoché illimitata delle pronunce della Cour può essere graduata e limitata dalla stessa Cour che, se lo ritiene necessario, può indicare quali degli effetti delle disposizioni annullate debbano essere considerati definitivi o mantenuti provvisoriamente per il periodo da essa stessa individuata. La Corte può così **graduare l'efficacia della sentenza di annullamento**, sia riguardo alla fase anteriore, sia rispetto a quella successiva alla pubblicazione della sentenza, in modo da eliminare il pericolo dell'*horror vacui* e da tenere in considerazione le conseguenze politiche e sociali delle pronunce della Cour.

Anche le decisioni di rigetto hanno efficacia generale, per cui da esse discende un preciso vincolo per tutti i giudici comuni che devono **conformarsi** alla decisione e alla (eventuale) interpretazione fornita dal giudice costituzionale.

La Cour non si è però limitata alla netta differenziazione tra sentenze di accoglimento e sentenze di rigetto, ma, seguendo l'esempio di altre giurisdizioni costituzionali, ha elaborato una più ampia tipologia di pronunce, garantendo in questo modo una maggiore flessibilità alla sua azione. In questo ambito si trovano sia le sentenze interpretative, che quelle di parziale incostituzionalità.

Quando la Cour utilizza la **sentenza interpretativa**, non riconosce il vizio della disposizione, ma il vizio di una sua particolare interpretazione che quindi non potrà più essere seguita dalla giurisprudenza. In questi casi, normalmente, accanto all'interpretazione incostituzionale, la Cour evidenzia l'esistenza di un'altra interpretazione, che consente di **evitare l'incostituzionalità** della disposizione e che quindi deve essere preferita nel tentativo di salvaguardare l'operato del legislatore, senza però comprimere lo spazio del giudice *a quo*, che è comunque l'unico soggetto istituzionale al quale è riservata l'interpretazione del diritto.

Quando, invece, la Cour sceglie la strada delle sentenze di **incostituzionalità parziale**, allora la disposizione in oggetto verrà annullata *dans le mesure où, dans les limites où, en ce que o en tant que*: in pratica la disposizione verrà suddivisa in due parti, una delle quali viene eliminata dall'ordinamento, mentre l'altra potrà continuare ad essere applicata.

## La procedura del recours préjudiciel

L'altro canale di accesso alla Corte, ha natura tipicamente **incidentale**, nel senso che la questione di costituzionalità sottoposta alla Corte si configura come **incidente** od **eccezione** nel corso di un comune giudizio.

Il giudice di un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro genere che rileva d'ufficio o al quale una delle parti in causa proponga una questione pregiudiziale di costituzionalità è tenuto (nei limiti successivamente indicati), per la soluzione della questione stessa, a rivolgersi alla Corte. La decisione di rinvio del giudice a quo ha l'effetto di sospendere, fino alla notifica della pronuncia della Cor-

te, la procedura, come pure i termini di procedura e prescrizione del giudizio principale.

Il controllo che la Corte svolge in sede di risoluzione di questioni pregiudiziali ha carattere concreto: esso, infatti, in virtù del rapporto di pregiudizialità che lega il giudizio principale, riguarda leggi ed atti equiparati nel momento della loro applicazione giudiziaria a specifiche controversie.

Al giudizio instaurato dinanzi alla Corte, hanno facoltà di presentare memorie, entro termini perentori, i soggetti pubblici cui deve essere notificata la decisione del giudice a quo di rimessione della questione alla Corte, le parti della causa pendente dinanzi al giudice che ha deciso la rimessione e qualsiasi persona che in detta causa possa giustificare un interesse. Ciò reca con sé tutta una serie di **facoltà per gli interventori**, tra cui quella ex art. 118 della legge speciale del 1989 di chiedere alla Corte di pronunciarsi in ordine all'interpretazione della decisione resa. L'accoglimento di una questione pregiudiziale non comporta alcun effetto di annullamento. Peraltro, imponendosi con forza vincolante al giudice che ha rimesso la questione alla Corte così come a tutti gli altri giudici che devono eventualmente pronunciarsi sulla stessa controversia, condurrà necessariamente costoro a **disapplicare le norme giudicate incostituzionali**.

La decisione della Corte su una questione pregiudiziale, tanto nel senso dell'accoglimento che del rigetto, ha un valore *inter partes*, suscettibile però di estendersi alle altre cause di analogo oggetto stante la facoltà dei giudici comuni di conformarsi al «precedente» della Corte, oppure di proporre una nuova questione pregiudiziale allo scopo di addivenire ad un *overruling* o ad una conferma del precedente stesso.

Gli atti in riferimento ai quali può essere proposta una questione pregiudiziale sono gli stessi del ricorso per annullamento. Alcune differenze si hanno, invece, quanto ai vizi denunciabili in tale procedimento.

L'art. 26 della legge speciale del 1989 prevede che la Corte *statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt*, oltre che sulle questioni concernenti le violazioni di una legge, di un decreto o di un'ordinanza, alle regole di ripartizione delle competenze tra Stato federale ed entità federate, nonché gli artt. 10, 11 e 24 Cost., anche sulle questioni relative ad ogni conflitto tra decreti ed ordinanze emanati da legisla-

tori differenti «*et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif.*»

Ai fini dell'emissione dell'ordinanza di rinvio il giudice a quo deve anche accertare che l'azione **non sia irricevibile** per motivi procedurali sulla base di norme che non costituiscano esse stesse oggetto della questione pregiudiziale e appurare se la Corte sia già pronunciata sulla medesima vicenda (non importa se in forza di una *question* o di un *recours*), e, in caso affermativo, valutare l'opportunità di chiederne nuovamente l'intervento.

## Quando non è obbligatorio rivolgersi alla Corte

La competenza a risolvere la questione pregiudiziale spetta in via esclusiva alla Corte, tuttavia l'obbligatorietà per il giudice a quo di richiedere l'intervento della Corte viene meno in due ipotesi.

In primo luogo, qualora egli reputi che la risposta alla questione **non sia indispensabile** per emettere la sua decisione. In secondo luogo, quando l'atto denunciato **non violi manifestamente le regole** che presiedono nella ripartizione delle competenze tra enti o gli artt. 10, 11, e 24 Cost.

La decisione di rinvio del giudice a quo deve indicare **sia le disposizioni** che si intendono denunciare, **sia gli articoli** della Costituzione e delle leggi speciali che si ritengono violati. Il giudice costituzionale dispone però di un certo potere di intervento nella determinazione del parametro, potendo riformulare la questione pregiudiziale propositagli.

Tanto la decisione favorevole quanto quella contraria a porre una questione pregiudiziale alla Corte non sono suscettibili di alcuna impugnativa (la seconda deve però illustrare i motivi del rifiuto).

## Efficacia delle decisioni e pubblicazione delle sentenze

Richiamando quanto già previamente esposto, in primo luogo, le sentenze della Cour vengono pubblicate sul *Moniteur belge*, sono definitive e non ammettono impugnazioni. Vi è solo la possibilità di procedere, d'ufficio o su istanza di parte, alla correzione di errori materiali, oppure di chiedere alla Cour una pronuncia interpretativa di una sua precedente sentenza. Nel caso in cui la sentenza fosse stata resa al termine di un giudizio per annullamento,

sono legittimati a chiedere l'interpretazione le sole parti in giudizio.

Per quanto concerne le sentenze che risolvono una questione pregiudiziale, esse hanno un'efficacia più limitata di quelle emesse su ricorso per annullamento: i loro effetti, infatti, sono limitati ai vari gradi di giudizio della controversia nel corso della quale è stata sollevata la questione. Tuttavia, nulla impedisce che la soluzione adottata dalla Cour sia accolta anche da altri giudici (il che, anzi avviene di norma): questi ultimi hanno la possibilità, nel caso in cui si trovino ad applicare una disposizione su cui la Cour si sia già pronunciata, di non sollevare una nuova questione pregiudiziale ma di **conformarsi a quanto già deciso** in precedenza dal giudice costituzionale.

L'accoglimento di una questione pregiudiziale non comporta dunque automaticamente alcun effetto di annullamento; la decisione ha un valore di **accertamento** dell'eccesso di competenza e della difformità delle norme impugnate rispetto alle norme parametro. Tale decisione influenza comunque inevitabilmente anche l'operato dei giudici che devono applicare in altri procedimenti la medesima disposizione.

Nei giudizi che pongono fine ad un *recours préjudiciel* la Cour non ha la possibilità di graduare gli effetti temporali della sua decisione. Siffatto ridotto ambito di manovra ha suscitato diversi problemi pratici, tanto che la stessa Cour ha deciso in alcuni casi, per ora isolati, di **conservare l'efficacia di una disposizione** per il periodo anteriore alla pronuncia, dimostrando la necessità che anche a queste sentenze venga consentita la facoltà di graduare i propri effetti dal punto di vista temporale.

L'efficacia limitata delle pronunce di accoglimento di una *question préjudicielle* sembra trovare giustificazione alla luce della residualità della questione pregiudiziale rispetto al ricorso per annullamento. Tale situazione dà un connotato di debolezza generale al giudizio incidentale rispetto a quello per annullamento, probabilmente per garantire il più possibile il principio della **certezza del diritto**.

Anche le sentenze che chiudono un giudizio incidentale sono pubblicate sul *Moniteur belge*, non ammettono impugnazioni, ed anche per queste pronunce vi è la possibilità per il solo giudice a quo di chiedere alla Cour una pronuncia interpretativa di una sua precedente sentenza.

## NOVITA'

# DIZIONARIO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

di Franco Tempesta

Ipsosa Editore, 2004, pagg. 287, € 35,00



Il Dizionario, con i suoi mille lemmi circa, spazia dalle tecniche del commercio internazionale, alla contrattualistica, alle problematiche doganali e finanziarie, agli Accordi internazionali, fino alle principali Organizzazioni internazionali.

Il taglio dell'opera è essenzialmente pratico e privilegia la rapidità di consultazione rispetto agli approfondimenti, per i quali si rimanda, ovunque possibile, oltre che alle originarie fonti normative, all'ormai insostituibile fonte di informazione rappresentata da Internet. Sempre aderente ad un obiettivo operativo, il testo è arricchito da fac-simili e modulistica di riferimento, tavole e rappresentazioni grafiche,

che completano la descrizione dei singoli lemmi.

L'ampia appendice del glossario Inglese-Italiano offre un ulteriore supporto al lettore, che vi troverà, oltre alla traduzione dei termini che originano dal dizionario, anche numerose altre espressioni, inserite per la loro utilità pratica e il loro frequente utilizzo.

**Per ulteriori informazioni o per l'acquisto:**

**Redazione:** tel. 02.82476.087

**E-mail:** [comm.int@ipsoa.it](mailto:comm.int@ipsoa.it)

**Servizio Clienti:** tel. 02.82476.794

**E-mail:** [servizio.clienti@ipsoa.it](mailto:servizio.clienti@ipsoa.it)

**Agenzie Ipsosa di zona**

**[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)**